

INTERCONNECTOR SVIZZERA – ITALIA

All'Acqua – Pallanzeno – Baggio

Nuova sezione 380 kV di Pallanzeno


PIANO TECNICO DELLE OPERE

ESTRATTO PRG COMUNE DI VILLADOSSOLA

COMMITTENTE



Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria
Il Responsabile
Ing. Evaristo Di Bartolomeo



ECOPLAN
SOCIETA' DI INGEGNERIA
& ARCHITETTURA AMBIENTALE

Storia delle revisioni

Rev. 00	del 06/02/12	Prima emissione
---------	--------------	-----------------

Elaborato	Collaborazioni	Verificato	Approvato
ECOPLAN		D. Melgiovanni SRI-PRTO	R. De Zan SRI-PRTO

m010CI-LG001-r02

INDICE

1	ALLEGATO 1: ESTRATTO TAVOLE PRG DI INTERESSE.....	3
2	ALLEGATO 2: LEGENDA PRG.....	5
3	ALLEGATO 3: ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	7

1 ALLEGATO 1: ESTRATTO TAVOLE PRG DI INTERESSE



COMUNE DI VILLADOSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO



ADOTTATA CON DELIBERA C.C.
N. DEL
APPROVATA CON DELIBERA C.C.
N. DEL



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE PARZIALE "V13"

Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 s.m.i. art. 17 - VII comma

Il Segretario comunale
Dott.ssa Fernanda Munda

Il Sindaco
Marzio Bartolucci


Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giordano Barbetta

TAV. P2D.V13
Villa Sud
ZONIZZAZIONE
Scala 1:2000

Il progettista
Arch. Simone Giovanna




Area di ampliamento
Stazione Elettrica



2 ALLEGATO 2: LEGENDA PRG



COMUNE DI VILLADOSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO



**REGIONE
PIEMONTE**



**PROVINCIA DEL
V.C.O.**

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE PARZIALE "V6"**

Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 s.m.i. art. 17 - VII comma

Il Segretario comunale
Dott.ssa Fernanda Munda

Il Sindaco
Sig.ra Liliana Sarazzi






Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giordano Barbetta


TAV. P2D.V6

LEGENDA

Il progettista
Arch. Simone Giovanna




Viabilità

	Esistente
	Progetto
	Ferrovia
	Interesse comune
	Verde
	Nuclei Antichi - Nuclei Antichi Minori
	Tessuti edilizi saturi
	Di completamento
	Di completamento/ampliamento
	Di nuovo insediamento
	Edilizia residenziale convenzionata
	Di ristrutturazione urbanistica
	Industriali confermate
	Artigianali confermate
	Artigianali di nuovo impianto/completamento
	Artigianali di riordino da attrezzare
	Cave
	Commerci direzionali esistenti
	Commerci dirzionali di nuovo impianto/completamento
	Impianti privati per il tempo libero
	Impianti di interesse generale per i trasporti

	Ad elevata produttività
	Boscate
	Aree agricole marginali
	Coltivazioni orticole e floricole
	Aree agricole di rispetto
	Aree a pascolo

Esistente
Progetto


	Protezione civile
	Centro civico amministrativo
	Chiesa
	Poste e telecomunicazioni
	Casa di riposo
	Asilo nido - Scuola materna
	Scuola elementare
	Scuola media
	Posteggio
	Posteggio
	Verde - Aree sportive
	Verde - Aree sportive
	Cimitero
	Cimitero
	Distretto sanitario
	Carabinieri

	Delimitazione del sito da bonificare ai sensi del D.L. 5.2.1997 n° 22
	Fascia rispetto industrie a R.I.R.
	Fascia di rispetto depuratore
	Fascia di rispetto ferrovia
	Arretramenti stradali
	Vincolo cimiteriale
	Delimitazione P.E.E.P. progetto
	Delimitazione P.E.E.P. vigente
	Delimitazione P.I.P.
	SUE che si confermano
	Impianti urbani
	Attrezzature per insediamenti produttivi
	Area AL
	Scalo F.F.S.S.
	Percorsi di pesca
	Piste ciclabili

3 ALLEGATO 3: ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



COMUNE DI VILLADOSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO



**REGIONE
PIEMONTE**



**PROVINCIA DEL
V.C.O.**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE PARZIALE "V14"
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 s.m.i. art. 17 – VII comma

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fernanda Munda

Il Sindaco
Marzio Bartolucci

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giordano Barbetta

Il progettista
Arch. Simone Giovanna
(Servizio Gestione del Territorio)

CAPO V – USI AGRICOLI**Art. 3.5.0. – Generalità**

Ai fini dell'applicazione degli indici fondiari di cui ai successivi artt. 3.5.1./2/3/4/5 gli stessi si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.”

Art. 3.5.1. - E1 - terreni ad elevata produttività.**1) Oggetto dell'area:**

- terreni utilizzati per seminativi e prati avvicendati, per colture legnose a rapido accrescimento, nonché aree incolte di recente dismissione dall'uso agricolo e recuperabili, vigneti.

2) Destinazioni d'uso proprie ed ammesse:

- seminativi e prati permanenti, abitazioni rurali, attrezzature agricole;
- abitazioni temporanee tramite il riuso di edifici esistenti (rustici e baite) nel rigoroso rispetto delle norme stabilite nel primo comma, quarto trattino, dell'art. 3.5.6. delle presenti NA;
- attività nel settore floro-vivaistico, la frutticoltura, la viticoltura e l'orticoltura;
- attività zootecniche ivi comprese l'itticoltura ed ogni altra attività configurabile come agricola;
- gattili, solo ed esclusivamente nel lotto E-1'.

3) Tipi di intervento ammessi:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4.;
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5.
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.
- demolizione con ricostruzione (connaturata alla ristrutturazione edilizia) (DR) art. 2.1.7.;
- ampliamento e ampliamento con sopraelevazione (AS) art. 2.1.9. lett. a);
- nuova costruzione di abitazioni ed attrezzature rurali-agricole;
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza quali autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento degli animali da cortile;

4) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 art. 48 e art. 56 Legge regionale n. 56/77 e successive m. ed i.;
- concessione semplice legge 10/77 art. 3;
- concessione gratuita legge 10/77 art. 9;

il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 56/1977 e s. m. e i., nonché quanto disposto nelle note finali, punto 7, del presente articolo per ciò che concerne i soggetti legittimati ad intervenire in rapporto ai loro requisiti ed agli interventi ammessi.

5) Parametri:

per le attrezzature agricole:

(esclusivamente per i soggetti di cui alle lett. a), b), c) delle successive 7) Note finali del presente art.)

- H: altezza massima = 7 ml. (misurata all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, se inclinato alla sua quota media) salvo attrezzature tecnologiche quali silos, serbatoi, etc. con necessità di maggiori altezze
- RC: rapporto di copertura massimo = 30%
- dc: distanza dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*
- distanza minima della stalla da ogni più vicina area residenziale delimitata dal Piano = ml. 300 per suini e ml. 150 per ogni altro animale;
- nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di aziende esistenti la misura di 150 ml. è ridotta fino a 80 ml.

per le attrezzature agricole:

(per i proprietari dei fondi o per chi abbia titolo)

- H: altezza massima = 3,00 ml. (misurata all'intradosso del solaio di copertura, se inclinato alla sua quota media).
- RC: rapporto di copertura massimo = 30%
- dc: distanza dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto;*
- è ammessa la realizzazione di un solo fabbricato per ciascun singolo proprietario o avente titolo; la dimensione massima del fabbricato di cui al presente punto non potrà superare una superficie utile (Su) di mq. 25,00;

per le abitazioni rurali:

- IF: indice di densità fondiaria = 0.02 mc/mq.
- H: altezza massima = 7,00 ml.
- dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*
- distanza minima fra le abitazioni rurali ed attrezzature destinate a stalla = 20,00 ml.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali si calcola moltiplicando l'indice di densità fondiario per l'intera proprietà anche non accorpata, anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di comuni limitrofi; in tal caso l'accorpamento delle proprietà deve risultare da apposito atto di vincolo (trascritto nei registri della proprietà immobiliare) che regoli il trasferimento di cubatura, destinando a "non aedificandi" la parte di territorio che ha ceduto la propria cubatura.

nel caso di autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento di animali da cortile, definiti bassi fabbricati, accessori alla residenza deve essere rispettata la visuale libera minima di ml. 3,00 oppure in aderenza all'edificio principale, mentre la distanza dai confini deve essere nel rispetto delle norme di Codice Civile;

6) Disposizioni speciali

Lungo le strade veicolari (statale, provinciale, comunali), all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30.4.92 n° 285 (Codice della strada) è consentita la costruzione di autorimesse purché esse risultino annesse ad edifici residenziali di civile abitazione ubicate in zone non raggiungibili mediante strade carrozzabili. Per l'edificazione dovranno essere rispettate le norme stabilite all'art. 2.1.9 lettera c).

L'arretramento minimo dalla strada sarà di ml. 5,00 (salvo diverse prescrizioni da parte degli Enti interessati: ANAS o Amministrazione Provinciale) riducibili a ml. 3,00 ove le condizioni orografiche impediscano arretramenti maggiori, ulteriormente riducibili a distanze inferiori nel caso di autorimesse completamente interrate su tre lati in presenza di sistemi di apertura radiocontrollata. In questi casi, che verranno valutati di volta in volta dall'Amm.ne Com.le, potranno essere prescritte particolari disposizioni sul terreno dei manufatti stessi, in funzione della pericolosità delle immissioni nella viabilità pubblica.

7) Note finali

Le concessioni per l'edificazione di residenze rurali sono rilasciate:

- agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9.5.1975 n. 153 e 10.5.1976 n. 352 e delle L.R. 12.5.1975 n. 27 e 23.8.1982 n. 18, anche quali soci di cooperative;
- ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla precedente lett. a) e dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo;
- agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo ed ultimo comma della L.R. 12.10.1978 n. 63 e successive mod. e int. e della lettera m) del secondo comma dell'art. 25 della L.R. 56/1977 e s. m. e i., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Tutte le altre concessioni previste dal P.R.G.C. nelle aree agricole sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui all'art. 25 della LR 56/77 e s. m. e i.

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.